COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE

COM(91) 92 def.

Bruxelles, 20 marzo 1991

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione dell'accordo quadro di cooperazione tra la Comunità economica europea e gli Stati Uniti del Messico.

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

1. Con decisione del 22 ottobre 1990, il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con gli Stati Uniti del Messico per la conclusione di un accordo quadro di cooperazione e ha adottato direttive in tale senso.

2. Si sono avute tre sessioni di negoziato, rispettivamente il 16 e 17 novembre 1990, il 6 e 7 dicembre 1990 e il 7 e 8 febbraio 1991. La terza e ultima riunione si è conclusa con la firma del testo dell'accordo tra la Comunità economica europea e gli Stati Uniti del Messico. In allegato all'accordo figurano tre documenti che ne costituiscono parte integrante: uno scambio di lettere sui trasporti marittimi, una dichiarazione della Comunità relativa al sistema delle preferenze generalizzate e un'altra dichiarazione della Comunità relativa al regime del perfezionamento passivo.

3. La Commissione ritiene che l'accordo firmato corrisponda alle direttive di negoziato adottate dal Consiglio.

4. Dato che la base giuridica dell'accordo non è costituita soltanto dall'articolo 113, ma anche dall'articolo 235 del trattato, è necessario consultare il Parlamento.

5. Per la firma e la conclusione dell'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e gli Stati Uniti del Messico, la Commissione propone al Consiglio di adottare la decisione il cui progetto figura in allegato.

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 113 e 235,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando che, per realizzare i suoi obiettivi a livello di relazioni economiche esterne, la Comunità dovrebbe approvare l'accordo quadro di cooperazione con gli Stati Uniti del Messico,

DECIDE:

Articolo 1

E' approvato, a nome della Comunità, l'accordo quadro di cooperazione tra la Comunità economica europea e gli Stati Uniti del Messico.

Il testo dell'accordo è acciuso alla presente decisione.

Articolo 2

Il Presidente del Consiglio procede alla notifica di cui all'articolo 43 dell'accordo (1).

Articolo 3

La Commissione, coadiuvata dai rappresentanti degli Stati membri, rappresenta la Comunità nella commissione mista costituita dall'articolo 39 dell'accordo.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio

Il Presidente

(1) La data dell'entrata in vigore dell'accordo verrà pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee dal Segretariato del Consiglio.

ACCORDO QUADRO DI COOPERAZIONE TRA GLI STATI UNITI DEL MESSICO E LA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA

IL GOVERNO DEGLI STATI UNITI DEL MESSICO, DA UNA PARTE,

E

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, DALL'ALTRA,

CONSIDERANDO i tradizionali vincoli di amicizia che uniscono gli Stati Uniti del Messico e gli Stati membri della Comunità economica europea;

CONSAPEVOLI del desiderio comune degli Stati Uniti del Messico, in appresso denominati "Messico", e della Comunità economica europea, in appresso denominata "Comunità", di ampliare e diversificare i loro scambi commerciali, oltre ad incrementare la cooperazione commerciale, economica, scientifico-tecnica e finanziaria;

CONSIDERANDO che il principale beneficiario della cooperazione è l'uomo, e che pertanto si deve promuovere il rispetto dei suoi diritti;

RITENENDO che l'evoluzione delle parti e delle loro relazioni abbia oltrepassato il contenuto dell'accordo di cooperazione concluso nel 1975;

RICONOSCENDO le implicazioni favorevoli del processo di riforma e di modernizzazione economica del Messico per le relazioni economiche e commerciali tra le parti;

RALLEGRANDOSI che il dialogo tra il gruppo di Rio e la Comunità e gli Stati membri sia stato istituzionalizzato con la dichiarazione di Roma del 20 dicembre 1990;

DICHIARANDO che il presente accordo si prefiggerà principalmente il consolidamento, l'approfondimento e la diversificazione delle relazioni tra le parti, con reciproco vantaggio;

TENENDO CONTO delle differenze constatate tra i livelli di sviluppo economico delle parti;

DESIDEROSE di contribuire allo sviluppo delle relazioni economiche internazionali;

CONSAPEVOLI di quanto sia importante consolidare il mercato unico europeo nel contesto mondiale;

RICONOSCENDO che la Comunità e gli Stati membri attribuiscono grande importanza all'espansione degli scambi e della cooperazione economica con i paesi in via di sviluppo, al fine di contribuire alla ripresa e al rafforzamento delle loro economie;

CONVINTE dell'importanza che rivestono le norme e i principi dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) per un commercio internazionale aperto e in continua espansione, e ribadendo i loro impegni nel quadro di tale accordo;

CONSIDERANDO l'importanza che entrambe le parti attribuiscono alla tutela dell'ambiente e decise a raddoppiare gli sforzi per integrarla pienamente in tutte le politiche di sviluppo, tenendo conto dei suoi aspetti globali e locali;

CONSAPEVOLI di quanto sia importante far partecipare alla cooperazione le persone e le entità direttamente interessate, in particolare gli operatori economici e gli organismi che li rappresentano;

HANNO DECISO di concludere il presente accordo e a tal fine hanno designato come plenipotenziari:

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

IL GOVERNO DEGLI STATI UNITI DEL MESSICO,

I QUALI, dopo aver scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Le parti si impegnano a imprimere un nuovo impulso alle loro relazioni. A tale scopo, esse promuoveranno in particolare lo sviluppo della cooperazione in materia di scambi commerciali, investimenti, finanze e tecnologia, tenendo conto della particolare situazione del Messico quale paese in via di sviluppo.

CAPITOLO I

COOPERAZIONE ECONOMICA

Articolo 2

1. Tenendo conto del reciproco interesse e dei loro obiettivi economici a medio e lungo termine, le parti contraenti si impegnano ad instaurare la più vasta cooperazione economica possibile. Tale cooperazione è intesa in particolare a:

 a) rafforzare e diversificare, in linea generale, i loro vincoli economici;

 b) contribuire a sviluppare le loro economie su basi durature e a migliorare i rispettivi livelli di vita;

 c) aprire nuove fonti di approvvigionamento e nuovi mercati;

 d) incoraggiare i flussi di investimenti e l'apporto tecnologico;

 e) incentivare la cooperazione tra operatori economici, in particolare le piccole e medie imprese;

 f) creare condizioni favorevoli allo sviluppo del mercato occupazionale;

 g) tutelare e migliorare l'ambiente;

 h) promuovere le misure favorevoli allo sviluppo rurale;

 i) promuovere il progresso scientifico e tecnico.

2. A tale scopo, tenendo conto del reciproco interesse e delle rispettive capacità, le parti contraenti determineranno di concerto i settori della loro cooperazione economica, senza escluderne nessuno a priori. In particolare, questa cooperazione avrà luogo nei seguenti settori:

 a) industria,

 b) proprietà intellettuale e industriale, norme e standard di qualità,

 c) trasferimento di tecnologia,

 d) agroindustria,

 e) piscicoltura e pesca,

 f) pianificazione energetica e impiego razionale dell'energia,

 g) tutela dell'ambiente,

 h) gestione delle risorse naturali,

i) servizi, compresi quelli finanziari, turismo, trasporti, telecomunicazioni, informatica,

j) scambi di informazioni sulle questioni monetarie.

3. Per realizzare gli obiettivi della cooperazione economica, le parti contraenti, conformemente alle rispettive legislazioni, cercheranno di promuovere, tra l'altro:

a) l'intensificazione dei contatti organizzando, in particolare, conferenze, seminari, missioni commerciali e industriali, settimane commerciali, fiere a carattere generale e settoriale e missioni esplorative per aumentare i flussi di scambi e di investimenti;

b) la partecipazione comune di imprese originarie della Comunità alle fiere ed esposizioni in Messico e viceversa;

c) l'assistenza tecnica, soprattutto inviando esperti e realizzando studi specifici;

d) la creazione di joint ventures;

e) la cooperazione tra istituzioni finanziarie;

f) gli scambi di informazioni pertinenti, e in particolare l'accesso alle banche dati esistenti o da creare;

g) la costituzione di reti di operatori economici, soprattutto nel settore industriale.

COOPERAZIONE TRA ISTITUZIONI FINANZIARIE

Articolo 3

Le parti contraenti promuoveranno, a seconda delle rispettive necessità e nell'ambito dei rispettivi programmi e legislazioni, la cooperazione tra istituzioni finanziarie attraverso azioni tali da favorire:

- gli scambi di informazioni e di esperienze nei settori di reciproco interesse, anche tramite l'organizzazione di seminari, conferenze e gruppi di lavoro;

- gli scambi di esperti;

- l'assistenza tecnica;

- gli scambi di informazioni in materia statistica e metodologica.

Articolo 4

Visti gli obiettivi della cooperazione economica, le parti contraenti cercheranno di promuovere, conformemente alle rispettive legislazioni, la conclusione di accordi tra gli Stati membri della Comunità e il Messico in materia di doppia imposizione, nonché di favorire gli scambi di informazioni in materia.

COOPERAZIONE INDUSTRIALE

Articolo 5

Le parti contraenti promuoveranno l'espansione e la diversificazione della base produttiva del Messico nei settori dell'industria e dei servizi, orientando in particolare le loro azioni di cooperazione verso le piccole e medie imprese e favorendo gli interventi volti ad agevolarne l'accesso alle fonti di capitale, ai mercati ed alle tecnologie appropriate, nonché le iniziative di imprese comuni finalizzate alla commercializzazione sui rispettivi mercati e su quelli dei paesi terzi.

A tale riguardo, nei limiti delle rispettive competenze, le parti promuoveranno i progetti e le azioni che favoriscono la cooperazione tra imprese quali: joint venture, subappalto, trasferimenti di tecnologia, licenze, ricerca applicata e franchigie.

INVESTIMENTI

Articolo 6

Al fine di raggiungere gli obiettivi del presente accordo, le parti contraenti decidono di favorire, per quanto possibile, le misure atte a creare un clima favorevole, prevedibile e stabile per gli investimenti. Le parti contraenti ribadiscono la necessità di un'intensa partecipazione degli investitori privati di ciascuna di esse allo sviluppo dell'altra, al fine di incrementare l'interazione economica. In tale contesto, entro i limiti delle rispettive competenze e conformemente alle rispettive leggi, regolamenti e politiche, le parti si impegnano ad esaminare la possibilità di avviare azioni e meccanismi tali da migliorare il clima per gli investimenti, secondo gli orientamenti del paragrafo 38 della dichiarazione di Roma sulle relazioni tra la Comunità economica europea e gli Stati membri e i paesi del gruppo di Rio, come nel caso degli accordi volti ad evitare la doppia imposizione.

Le parti contraenti cercheranno di moltiplicare i meccanismi e le azioni di promozione degli investimenti, al fine di individuare nuove opportunità, favorirne la realizzazione e cooperare con le attività promozionali, compresi i seminari, le esposizioni e le missioni industriali, nonché di formare gli operatori economici per incentivare i progetti di investimento.

Articolo 7

Nell'ambito delle rispettive competenze, politiche e possibilità, le parti contraenti forniranno il sostegno finanziario e l'assistenza tecnica necessari per la realizzazione di coinvestimenti di reciproco interesse, in particolare tra le piccole e medie imprese di ciascuna di esse.

SVILUPPO TECNOLOGICO E PROPRIETÀ INTELLETTUALE

Articolo 8

Ai fini di una collaborazione efficace tra le imprese del Messico e della Comunità per quanto riguarda i trasferimenti di tecnologia, le licenze in materia di proprietà intellettuale, compresa quella industriale, i coinvestimenti e i finanziamenti mediante capitali di rischio, le parti decidono di:

- individuare i settori industriali in cui si concentrerà la cooperazione, nonché i meccanismi in grado di promuovere la cooperazione industriale privilegiando l'aspetto tecnologico;

- collaborare per favorire la mobilitazione di risorse finanziarie a sostegno di progetti congiunti di imprese messicane e comunitarie, che si prefiggano l'applicazione industriale di nuove conoscenze tecnologiche;

- favorire la formazione di personale qualificato nei settori della ricerca tecnologica;

- promuovere l'innovazione mediante gli scambi di informazioni sui programmi attuati da ciascuna delle parti, i regolari scambi di esperienze nella gestione dei programmi istituiti a tale scopo e i soggiorni di funzionari di entrambe le parti incaricati di promuovere l'innovazione in istituzioni messicane e comunitarie.

Articolo 9

Nell'ambito delle rispettive leggi, regolamenti e politiche, le parti contraenti si impegnano a garantire una protezione adeguata ed effettiva nonché il rafforzamento dei diritti di proprietà intellettuale, compresi i diritti commerciali e industriali, i diritti d'autore e le denominazioni d'origine. Le parti contraenti, inoltre, decidono di promuovere la conclusione di accordi in questi settori e di agevolare, per quanto possibile, l'accesso alle banche e alle basi di dati.

COOPERAZIONE IN MATERIA DI NORME

Articolo 10

Fatti salvi i rispettivi obblighi internazionali, le parti contraenti prenderanno, entro i limiti delle loro competenze e in conformità delle rispettive legislazioni, misure volte a ridurre le differenze a livello di metrologia, normalizzazione e certificazione promuovendo l'uso di norme e sistemi di certificazione compatibili. A tal fine, esse favoriranno soprattutto:

- i contatti tra esperti per agevolare gli scambi di informazioni e gli studi in materia di metrologia, normalizzazione, controllo, promozione e certificazione della qualità;

- gli scambi e i contatti tra organismi e istituti specializzati in queste materie;

- le azioni intese al reciproco riconoscimento dei sistemi di valutazione e certificazione della qualità e l'equivalenza delle norme nei settori disciplinati;

- gli scambi di informazioni e i contatti su argomenti di interesse comune, specialmente per quanto riguarda i requisiti sanitari, ecologici, di sicurezza, di informazione commerciale e tecnici in materia di norme, certificazione della qualità e pratiche connesse al commercio intracomunitario;

- l'assistenza tecnica in materia di metrologia e taratura dei campioni, nonché i programmi volti a promuovere la qualità;

- le consultazioni intese a garantire che le norme non costituiscano un inutile ostacolo al commercio.

CAPITOLO II

COOPERAZIONE COMMERCIALE

Articolo 11

Nelle loro relazioni commerciali, le parti contraenti si concedono il trattamento della nazione più favorita, in conformità delle disposizioni dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio.

Le parti ribadiscono inoltre la loro volontà di effettuare gli scambi commerciali conformemente a detto Accordo.

SVILUPPO DEGLI SCAMBI

Articolo 12

Le parti contraenti manifestano l'intenzione di intensificare le loro relazioni commerciali e si impegnano, conformemente alle disposizioni giuridiche in vigore, a promuovere l'espansione e la diversificazione del commercio bilaterale.

A tale scopo, esse si impegnano a scambiarsi informazioni per quanto possibile dettagliate.

Articolo 13

Le parti contraenti decidono di promuovere gli scambi di informazioni e le consultazioni in materia di tariffe, requisiti sanitari e tecnici, legislazioni e pratiche connesse al commercio, nonché sulle eventuali imposte antidumping e compensative applicate.

Articolo 14

Fatti salvi i loro diritti e obblighi nell'ambito del GATT, le parti contraenti si impegnano a consultarsi su qualsiasi eventuale controversia in materia commerciale.

Le consultazioni hanno luogo al più presto, su richiesta di una delle parti. La parte contraente che le ha richieste fornisce all'altra tutte le informazioni necessarie per un'analisi approfondita della situazione.

Durante le consultazioni si cerca di risolvere il più rapidamente possibile la controversia commerciale.

Articolo 15

Qualora, nell'ambito degli scambi commerciali tra le parti contraenti, vengano presentate denunce in materia di dumping o di sovvenzioni che richiedano un'inchiesta da parte delle autorità competenti, le parti contraenti si impegnano ad esaminare le richieste presentate al riguardo dall'altra parte.

Su richiesta delle parti interessate, le competenti autorità delle parti contraenti le informano dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali si adotterà una risoluzione. Tali informazioni vengono fornite prima di giungere a conclusioni definitive in merito all'inchiesta e con un anticipo sufficiente affinché le parti coinvolte possano tutelare i propri interessi.

Prima di applicare dazi antidumping e compensativi definitivi, le parti contraenti fanno quanto possibile per risolvere il problema in modo costruttivo.

Articolo 16

Le parti contraenti decidono di favorire i contatti e la cooperazione tra i loro operatori economici e le loro istituzioni al fine di realizzare progetti concreti di cooperazione economica che possano contribuire a sviluppare e diversificare i loro scambi commerciali.

Le parti riconoscono il ruolo fondamentale svolto dagli organismi aziendali quali il consiglio aziendale Messico-Comunità europea nel presentare proposte volte a diversificare e ad approfondire la relazione bilaterale, e ribadiscono la loro intenzione di sostenere l'attività di questi organismi.

Articolo 17

1. Al fini di una cooperazione commerciale più dinamica, le parti contraenti si impegnano, tra l'altro, a:

 - promuovere gli incontri, gli scambi e i contatti tra dirigenti d'azienda di entrambe le parti, al fine di individuare i prodotti che possono essere commercializzati sul mercato dell'altra parte contraente.

 - Agevolare la cooperazione tra i rispettivi servizi doganali, anche nei settori della formazione professionale, lo snellimento delle procedure e l'individuazione delle infrazioni alle normative doganali.

 - Incentivare e sostenere le attività di promozione commerciale quali i seminari, i convegni, le fiere e le esposizioni commerciali e industriali, le missioni commerciali, le visite, le settimane commerciali ed altre manifestazioni.

 - Sostenere le rispettive organizzazioni e imprese affinché realizzino operazioni reciprocamente vantaggiose.

2. Quando lo decidano le competenti autorità di entrambe le parti, la Comunità potrà finanziare alcune attività di promozione commerciale di cui al presente articolo, compresi gli studi di mercato per i prodotti che interessano il Messico.

IMPORTAZIONE TEMPORANEA DI MERCI

Articolo 18

Le parti contraenti si impegnano a tener conto dell'esonero dai dazi e delle imposte all'importazione temporanea sul loro territorio di merci oggetto di convenzioni internazionali in materia.

CAPITOLO III

COOPERAZIONE SCIENTIFICA E TECNICA

Articolo 19

Tenendo conto dell'interesse reciproco e degli obiettivi delle loro politiche scientifiche, le parti contraenti si impegnano a promuovere una cooperazione scientifica e tecnica volta a favorire, tra l'altro, gli scambi di scienziati tra il Messico e gli Stati membri della Comunità in modo da creare legami permanenti tra le due comunità scientifiche, migliorare la capacità di ricerca, promuovere l'innovazione tecnologica e i trasferimenti di tecnologia e favorire le associazioni tra centri di ricerca.

Articolo 20

Per intensificare la cooperazione scientifica e tecnica, le parti decidono di individuare di concerto i settori di reciproco interesse privilegiando, tra l'altro, i seguenti punti: miglioramento delle condizioni di vita della popolazione; ambiente e tutela delle risorse naturali; biotecnologia applicata alla medicina e all'agricoltura e nuovi materiali.

Articolo 21

Al fine di realizzare gli obiettivi fissati, le parti contraenti favoriscono e promuovono, oltre ad altre attività, la formazione ad alto livello, la realizzazione di progetti comuni di ricerca, gli scambi di informazioni scientifiche mediante l'organizzazione di seminari, gruppi di lavoro, congressi e riunioni tra le comunità scientifiche di entrambe le parti. Tali iniziative potranno essere realizzate tra istituzioni, organismi e imprese a carattere pubblico o privato.

Articolo 22

La cooperazione per i progetti ad alta tecnologia preciserà, in particolare, le modalità e gli strumenti di ciascuna azione, nonché gli obiettivi, il contenuto scientifico e tecnico e le disposizioni relative alla mobilità del personale tecnico e alla partecipazione di rappresentanti di entrambe le parti.

Le parti contraenti si impegnano a definire procedure adeguate per garantire la partecipazione più ampia possibile dei rispettivi scienziati e centri di ricerca ai fini della cooperazione.

CAPITOLO IV

ALTRI SETTORI DI COOPERAZIONE

COOPERAZIONE NEI SETTORI AGROPASTORALE E RURALE

Articolo 23

Le parti contraenti avviano una cooperazione nei settori agricolo, forestale e agroindustriale.

1. A tal fine, esse esaminano, con spirito di cooperazione e buona volontà e tenendo conto delle rispettive legislazioni in materia:

 a) le possibilità di sviluppare gli scambi di prodotti agricoli, forestali e agroindustriali;

 b) le misure sanitarie, fitosanitarie e ambientali, nonché le loro conseguenze, per evitare che inteferiscano con gli scambi commerciali.

2. Inoltre, le parti contraenti cercheranno di attuare iniziative volte a favorire la cooperazione per quanto riguarda:

 a) lo sviluppo del settore agricolo messicano in generale;

 b) la tutela e lo sviluppo delle risorse forestali, in particolare le foreste tropicali;

 c) l'ambiente agricolo e rurale;

 d) la formazione scientifica e la tecnologia agricola;

 e) la ricerca agraria;

 f) i contatti tra produttori agricoli di entrambe le parti onde agevolare le operazioni commerciali e gli investimenti;

 g) le statistiche agricole.

COOPERAZIONE NEL SETTORE DELLA PESCA

Articolo 24

Le parti contraenti riconoscono la necessità di ravvicinare i propri interessi nel settore della pesca, e a tal fine cercano di intensificare e sviluppare la cooperazione nel settore mediante l'elaborazione e l'esecuzione di programmi specifici che ne comprendano gli aspetti economici, commerciali, scientifici e tecnici. Parimenti, esse promuovono la partecipazione congiunta dei loro settori privati allo sviluppo della pesca.

L'avvio di programmi specifici di cooperazione nell'ambito del presente accordo non preclude la possibilità di concordare altri meccanismi in materia di pesca.

COOPERAZIONE NEL SETTORE MINERARIO

Articolo 25

Le parti contraenti decidono di promuovere la cooperazione nel settore minerario, soprattutto mediante azioni volte a:

- promuovere la partecipazione delle imprese degli Stati membri della Comunità alla prospezione, allo sfruttamento e agli utili dei giacimenti minerari messicani, conformemente alla legislazione vigente in Messico;

- sviluppare attività che favoriscano la piccola e media industria mineraria;

- scambiarsi esperienze e tecnologie in merito all'esplorazione e allo sfruttamento delle miniere, nonché ricerche congiunte per promuovere le possibilità di sviluppo tecnologico.

COOPERAZIONE NEL SETTORE DELLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Articolo 26

Le parti contraenti constatano che le tecnologie dell'informazione e le telecomunicazioni costituiscono uno dei settori fondamentali della società moderna e rivestono un'importanza capitale per il suo sviluppo economico e sociale.

Esse si dichiarano disposte a favorire la cooperazione nei settori di interesse comune, soprattutto per quanto riguarda:

- la normalizzazione, le prove di conformità e la certificazione nell'ambito delle tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni;

- le telecomunicazioni terrestri e spaziali, ad esempio: reti trasporti, satelliti, fibre ottiche, ISDN, trasmissione di dati, sistemi di telefonia rurale e telefonia mobile;

- l'elettronica e la microelettronica;

- l'informazione e l'automazione;

- la televisione ad alta definizione;

- la ricerca e lo sviluppo di nuove tecnologie in materia di informazione e di telecomunicazioni.

La cooperazione avverrà, in particolare, mediante:

- la collaborazione tra esperti;

- le perizie, gli studi e gli scambi di informazioni;

- la formazione di personale scientifico e tecnico;

- l'elaborazione e l'esecuzione di progetti reciprocamente vantaggiosi;

- la promozione degli investimenti e dei coinvestimenti;

- la promozione di progetti comuni di ricerca e sviluppo e la creazione di reti d'informazione e di banche dati tra università, centri di ricerca, laboratori di prova, imprese e operatori di reti pubbliche o private della Comunità e del Messico.

Le parti decidono di favorire la cooperazione in materia di ricerca e sviluppo spaziale, nonché di nuove generazioni di satelliti messicani e di satelliti sperimentali ad orbita bassa.

Le parti definiranno i meccanismi necessari per avviare tale cooperazione.

Si privilegeranno gli scambi di informazioni e le consultazioni al fine di favorire gli investimenti.

COOPERAZIONE IN MATERIA DI TRASPORTI

Articolo 27

1. Riconoscendo l'importanza dei trasporti per lo sviluppo economico e l'intensificazione degli scambi commerciali, le parti contraenti adottano le misure necessarie per sviluppare la cooperazione in questo settore.

2. Per quanto riguarda i trasporti aerei, statali e ferroviari, nonché le relative infrastrutture, la cooperazione si baserà principalmente:

a) sugli scambi di informazioni in merito alle rispettive politiche e alle questioni di reciproco interesse;

b) sui programmi di formazione economica, giuridica e tecnica destinati agli operatori economici e ai responsabili delle pubbliche amministrazioni;

c) sull'assistenza tecnica, particolarmente per i programmi di modernizzazione delle infrastrutture, di rinnovamento del materiale mobile e di introduzione di tecnologie combinate e plurimodali.

COOPERAZIONE NEL SETTORE DELLA PUBBLICA SANITÀ

Articolo 28

Le parti contraenti decidono di cooperare nel settore della pubblica sanità, al fine di migliorare il tenore e le condizioni di vita, specialmente per le fasce più sfavorite della popolazione. A tale scopo, le parti si impegnano ad incentivare la ricerca congiunta, i trasferimenti di tecnologia, gli scambi di esperienze e l'assistenza tecnica, attuando in particolare misure connesse:

- alla gestione e amministrazione dei servizi competenti;
- all'organizzazione di incontri scientifici e agli scambi di esperti;
- all'elaborazione di programmi di formazione professionale;
- ai programmi e progetti volti a migliorare le condizioni sanitarie e sociali in ambiente urbano e rurale.

COOPERAZIONE IN MATERIA DI LOTTA CONTRO LA DROGA

Articolo 29

1. Le parti contraenti si impegnano a coordinare ed intensificare le loro iniziative volte a prevenire e a ridurre la produzione, il traffico illecito e il consumo di droga.

2. La cooperazione comprenderà, tra l'altro:

 - progetti di formazione, istruzione, cura e reinserimento dei tossicomani, compresa la loro reintegrazione nella vita attiva e sociale;
 - programmi e progetti di ricerca;
 - misure che offrano opportunità economiche alternative;
 - scambi di qualsiasi informazione pertinente, comprese le misure relative al riciclaggio del denaro.

3. Potranno partecipare al finanziamento delle summenzionate iniziative istituzioni pubbliche e private, organizzazioni nazionali, regionali e internazionali, di concerto con il governo del Messico e con gli organi competenti della Comunità e dei suoi Stati membri.

COOPERAZIONE IN MATERIA DI ENERGIA

Articolo 30

Le parti contraenti riconoscono l'importanza del settore energetico per lo sviluppo economico e sociale e si mostrano disposte a rafforzare la cooperazione per quanto riguarda il risparmio e l'utilizzazione razionale dell'energia. La cooperazione comprenderà, tra l'altro, la valutazione del potenziale energetico sfruttabile delle risorse alternative e l'applicazione di tecnologie volte a risparmiare energia nei procedimenti industriali.

Per raggiungere tali obiettivi, le parti decidono di promuovere:

- la realizzazione di studi e ricerche congiunti;
- i contatti tra responsabili della pianificazione energetica;
- l'esecuzione di programmi e progetti in materia.

COOPERAZIONE NEL SETTORE DELL'AMBIENTE

Articolo 31

1. Le parti contraenti si impegnano ad instaurare una cooperazione in materia di tutela e miglioramento ambientale, onde risolvere i problemi provocati dalla contaminazione delle acque, del suolo e dell'aria, dall'erosione, dalla desertificazione, dal disboscamento, dall'eccessivo sfruttamento delle risorse naturali e dalla concentrazione urbana, mirando nel contempo ad una conservazione produttiva della flora e della fauna silvestri e acquatiche.

2. A tal fine, le parti contraenti cercheranno di realizzare congiuntamente azioni nel settore ambientale volte soprattutto a:

 a) creare e potenziare strutture ambientali pubbliche e private;

 b) perfezionare le legislazioni, le norme e gli standard;

 c) favorire la ricerca, la formazione, l'informazione e la sensibilizzazione dell'opinione pubblica;

 d) eseguire studi e progetti e fornire assistenza tecnica;

e) organizzare incontri, seminari, gruppi di lavoro, conferenze, visite di funzionari, di esperti, di tecnici, di dirigenti d'azienda e di altre persone che operino nel settore dell'ambiente;

f) scambiare informazioni ed esperienze sui grandi temi ambientali a carattere globale;

g) eseguire programmi e progetti congiunti per lo studio e la ricerca sulle calamità e sulla loro prevenzione.

3. Le parti convengono di intensificare la cooperazione relativa a tutti gli aspetti delle risorse idriche, comprese la meteorologia e la climatologia, la ricerca e l'elaborazione di tecnologie e la gestione, l'utilizzazione e la conservazione delle risorse idriche stesse.

COOPERAZIONE IN MATERIA DI TURISMO

Articolo 32

Conformemente alle rispettive legislazioni, le parti contraenti promuovono lo sviluppo della cooperazione turistica mediante azioni specifiche tra cui, in particolare:

- gli scambi di funzionari ed esperti in materia di turismo, nonché di informazioni e statistiche turistiche, e il trasferimento tecnologico;
- le attività volte a promuovere il flusso dei turisti;
- il sostegno alle azioni di formazione, in particolare per il funzionamento e la gestione degli alberghi;
- la partecipazione congiunta a fiere ed esposizioni destinate ad incrementare i flussi turistici.

COOPERAZIONE IN MATERIA SOCIALE E PIANIFICAZIONE PER LO SVILUPPO

Articolo 33

1. La Comunità accetta di sostenere azioni volte ad intensificare la cooperazione in materia di pianificazione economica e sociale, soprattutto per quanto concerne gli scambi di informazioni e conoscenze sulla metodologia, l'elaborazione e l'esecuzione di programmi specializzati nel settore. Questa forma di collaborazione avverrà segnatamente attraverso:

 a) gli scambi di informazioni;

 b) le visite e gli scambi di esperti;

c) l'organizzazione di seminari, convegni e conferenze;

d) l'assistenza tecnica per l'amministrazione dei servizi sociali;

e) l'attività delle organizzazioni non governative per completare gli interventi pubblici in materia.

2. La parti contraenti decidono di approfondire lo studio di programmi e progetti per lo sviluppo sociale, volti a soddisfare le esigenze di base delle fasce più sfavorite della popolazione. Questa forma di cooperazione comprenderà, in particolare, azioni intese a combattere la miseria e a creare nuovi posti di lavoro.

COOPERAZIONE NEL SETTORE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Articolo 34

Le parti contraenti svilupperanno la cooperazione in materia di amministrazione e organizzazione istituzionale a livello nazionale, regionale e comunale.

Per raggiungere tali obiettivi le parti contraenti s'impegnano a:

- promuovere incontri, visite, scambi di informazioni e di tecnici, seminari e corsi di formazione per funzionari e dipendenti delle amministrazioni nazionali, statali e comunali;

- promuovere gli scambi di informazioni sui programmi destinati a rendere più efficienti dette amministrazioni.

COOPERAZIONE IN MATERIA DI INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE E CULTURA

Articolo 35

Le parti contraenti si impegnano ad avviare azioni comuni nel settore dell'informazione e della comunicazione onde rafforzare i vincoli culturali che già le uniscono.

Gli interventi assumeranno, in particolare, la forma di:

- scambi di informazioni su argomenti di reciproco interesse in materia di cultura e informazione;

- studi preparatori e assistenza tecnica per la conservazione del patrimonio culturale;

- organizzazione di manifestazioni a carattere culturale;

- scambi culturali;

- scambi tra università;

- traduzione di opere letterarie.

FORMAZIONE

Articolo 36

Le parti contraenti avviano programmi specifici di formazione nei settori di reciproco interesse. Le azioni di cooperazione in materia di formazione tengono conto delle nuove tecnologie.

Le parti contraenti convengono di realizzare gli interventi necessari per promuovere la formazione di tecnici ed esperti, privilegiando quelli con un forte effetto moltiplicatore a favore dei formatori e dei quadri tecnici che già svolgono mansioni di responsabilità nelle imprese pubbliche e private, nell'amministrazione, nei servizi pubblici e negli organismi economici. Tale cooperazione avverrà attraverso programmi concreti di scambi di esperti, di conoscenze e di tecniche tra istituti di formazione messicani ed europei, segnatamente nei settori tecnico, scientifico e professionale.

COOPERAZIONE REGIONALE

Articolo 37

Le parti contraenti promuovono le azioni volte a sviluppare la cooperazione con i paesi terzi, nell'ambito degli accordi con essi conclusi. Si privilegeranno in particolare le azioni volte a:

- promuovere il commercio intraregionale;

- sviluppare la cooperazione ambientale a livello regionale,

- potenziare le istituzioni regionali e sostenere le politiche e attività comuni,

- promuovere lo sviluppo delle comunicazioni regionali.

MEZZI PER REALIZZARE LA COOPERAZIONE

Articolo 38

Al fine di agevolare il raggiungimento degli obiettivi della cooperazione prevista dal presente accordo, le parti contraenti utilizzano, compatibilmente con le loro disponibilità e avvalendosi dei rispettivi meccanismi, i mezzi appropriati, compresi quelli finanziari.

CAPITOLO V

COMMISSIONE MISTA

Articolo 39

1. Le parti contraenti istituiscono, nell'ambito del presente accordo, una commissione mista composta di rappresentanti della Comunità e del Messico.

2. La commissione mista è incaricata di:

 a) garantire il buon funzionamento dell'accordo;

 b) decidere e coordinare le attività, i progetti e le azioni concrete connessi agli obiettivi del presente accordo e proporre i mezzi necessari per l'esecuzione;

 c) esaminare l'andamento degli scambi e della cooperazione fra le parti;

 d) formulare tutte le raccomandazioni necessarie per sviluppare gli scambi e per intensificare e diversificare la cooperazione;

 e) cercare di evitare l'insorgere di difficoltà nei settori contemplati dall'accordo;

 f) incentivare e seguire i lavori del consiglio aziendale e di altri organi che possano contribuire ad intensificare le relazioni.

3. La commissione mista può creare le sottocommissioni specializzate e i gruppi di lavoro necessari per coadiuvarla nello svolgimento delle sue mansioni; ad ogni riunione dette sottocommissioni e gruppi di lavoro la informano dettagliatamente della loro attività.

4. La commissione mista si riunisce almeno una volta all'anno, alternativamente a Città del Messico e a Bruxelles. Di concerto, possono essere indette riunioni straordinarie su richiesta di una delle parti contraenti. Le parti esercitano alternativamente la presidenza.

5. L'ordine del giorno delle riunioni della commissione mista viene stabilito di comune accordo.

CAPITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI

ALTRI ACCORDI

Articolo 40

1. Fatte salve le disposizioni dei trattati che istituiscono le Comunità europee, il presente accordo e tutte le misure prese nel suo ambito lasciano totalmente impregiudicate le competenze degli Stati membri della Comunità onde prendere misure bilaterali con il Messico nel quadro della cooperazione economica e concludere, eventualmente, nuovi accordi di cooperazione economica.

2. Fatte salve le disposizioni del presente paragrafo relative alla cooperazione economica, le disposizioni del presente accordo sostituiscono, qualora esse siano incompatibili o identiche, le disposizioni degli accordi conclusi tra gli Stati membri della Comunità e il Messico.

CLAUSOLA DI APPLICAZIONE TERRITORIALE DELL'ACCORDO

Articolo 41

Il presente accordo si applica ai territori in cui vige il trattato che istituisce la Comunità economica europea, alle condizioni ivi previste, e al territorio del Messico.

ALLEGATI

Articolo 42

Gli allegati sono parte integrante del presente accordo.

ENTRATA IN VIGORE E TACITO RINNOVO

Articolo 43

Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui le parti contraenti si sono notificate l'espletamento delle procedure giuridiche all'uopo necessarie ed è concluso per un periodo di cinque anni. Esso è prorogato tacitamente di anno in anno fino a che una delle parti contraenti non lo denunci per iscritto all'altra sei mesi prima della scadenza.

TESTI FACENTI FEDE

Articolo 44

Il presente accordo è redatto in duplice copia nelle lingue danese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola e tedesca, ciascun testo facente ugualmente fede.

CLAUSOLA EVOLUTIVA

Articolo 45

1. Le parti contraenti possono ampliare di concerto il presente accordo onde potenziare la cooperazione e completarla mediante accordi relativi a settori o attività specifici.

2. Nell'ambito dell'applicazione del presente accordo, ciascuna parte contraente può presentare proposte onde ampliare il campo di applicazione della cooperazione in base all'esperienza acquisita durante la sua esecuzione.

ALLEGATO I

DICHIARAZIONE UNILATERALE DELLA COMUNITÀ SUL REGIME DI PERFEZIONAMENTO PASSIVO

La Comunità avvierà azioni informative destinate agli amministratori e ai potenziali utilizzatori messicani, affinché traggano il maggior vantaggio possibile dalle opportunità che offre la normativa comunitaria in materia di perfezionamento passivo, per quanto riguarda la possibilità di esportare merci dalla Comunità per poi reimportarle dal Messico una volta trasformate, elaborate o riparate.

ALLEGATO II

DICHIARAZIONE UNILATERALE DELLA COMUNITÀ SUL SPG

La Comunità economica europea ribadisce l'importanza che il sistema delle preferenze generalizzate, da essa istituito conformemente alla risoluzione n. 21 [II] della seconda conferenza delle Nazioni Unite per il commercio e lo sviluppo, riveste per il commercio dei paesi in via di sviluppo.

Onde consentire al Messico il migliore e più ampio impiego del sistema delle preferenze generalizzate, la Comunità economica europea si impegna ad esaminare i suggerimenti messicani per consentire a questo paese di sfruttare al massimo le opportunità offerte dallo schema.

La Comunità organizzerà seminari di formazione sull'utilizzazione del sistema delle preferenze generalizzate affinché gli amministratori e gli utilizzatori messicani possano trarne il massimo vantaggio.

ALLEGATO III

SCAMBIO DI LETTERE IN MATERIA DI TRASPORTI MARITTIMI

Signor Presidente,

mi pregio confermarLe quanto segue:

In occasione della firma dell'accordo di cooperazione tra la Comunità europea e il Messico, le parti si sono impegnate a far sì che le questioni relative al funzionamento del trasporto marittimo vengano esaminate in modo appropriato, in particolare quando potrebbero ostacolare lo sviluppo degli scambi. In tale contesto, si cercheranno soluzioni reciprocamente soddisfacenti rispettando il principio di una libera e leale concorrenza su basi commerciali.

Si è inoltre deciso che tali questioni verranno esaminate durante le riunioni della commissione mista.

Voglia gradire, signor Presidente, l'espressione della mia più profonda stima.

Fiche Financière

Accord de coopération commerciale et économique CE-Mexique

1. Lignes budgétaires concernées

a) lignes dont l'application est conditionnée par l'existence d'un Accord de coopération :

75020 - Actions dans le cadre d'accords de coopération économique et commerciale

73015 - Actions visant la promotion de l'investissement communautaire dans les PVD d'Amérique latine dans le cadre des accords de coopération économique et commerciale.

68200 - Coopération internationale - actions de recherche et de développement dans le cadre des accords de coopération avec des pays tiers.

b) autres lignes :

73011 - Promotion des relations commerciales des PVD d'Amérique latine

73012 - Actions destinées à favoriser les efforts d'intégration régionale ou subrégionale entre les PVD d'Amérique latine.

73013 - Coopération avec des PVD d'Amérique latine dans le domaine énergétique.

73014 - Actions de formation en faveur de ressortissants de PVD d'Amérique latine.

75030 - Dépenses d'organisation de séminaires sur le SPG communautaire.

75040 - Ecologie dans les PVD

75045 - Programme d'actions de coopération Nord-Sud dans le domaine de la lutte contre la drogue.

2. Base légale

Accord de coopération commerciale et économique.

3. Classification

DNO

4. Description

4.1 Objectif :

Etablir une coopération dans l'intérêt des deux parties.

4.2 Personnes concernées :

Opérateurs économiques et instances responsables des deux parties.

5. Nature de la dépense

5.1 Nature :

Aide à fonds perdus en faveur de divers projets dans les différents domaines de coopération couverts par l'Accord.

5.2 Calcul :

Dans les prochaines années les lignes dont l'application est conditionnée par l'existence d'un accord de coopération seront, dans le cadre de la procédure budgétaire habituelle, dotées des montants estimés nécessaires pour tenir compte de l'inscription du Mexique parmi les bénéficiaires de ces lignes.

Pour les autres lignes, aucune incidence directe mais évolution normale dans le cadre de la procédure budgétaire.

6. Incidence financière de l'action sur les crédits d'intervention

6.1 Echéancier des crédits d'engagement et de paiement :

Selon demande et approbation par les services de la Commission des actions à développer

6.2 Part du financement communautaire (en %) dans le coût total de l'action :

à décider au cas par cas; dans certains cas jusqu'à 100%.

6.3 Modalités du financement de l'action pendant l'année en cours :

A partir des crédits existants.

7. Observations

Le volume des dépenses dérivés de l'accord de coopération sera déterminé, pour les budgets futurs, selon la procédure habituelle.

ISSN 0254-1505

COM(91) 92 def.

DOCUMENTI

IT **11**

N. di catalogo : CB-CO-91-117-IT-C
ISBN 92-77-70479-9

PREZZO DI VENDITA	fino a 30 pagine: 3,50 ECU	ogni 10 pagine in più: 1,25 ECU

Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee
L-2985 Lussemburgo